

16/09/2024

Cerca
RICERCA AV

La cartella ipotecaria documentale al portatore non è assimilabile al denaro contante

Con sentenza n. 23865/2024 la Cassazione, intervenendo in materia di normativa valutaria, in particolare riguardo l'assimilabilità al denaro contante di una cartella ipotecaria documentale al portatore data la sua trasferibilità immediata a terzi, ed in relazione all'obbligo della dichiarazione in dogana legata al possesso e trasporto di titoli non tracciati pari o superiori a 10.000 euro, ha escluso l'irrogabilità della sanzione prevista dal d.lgs. n. 195/2008 per la sua differenza strutturale rispetto al denaro e agli strumenti caratterizzati dalla libera trasferibilità e riutilizzabilità immediata.

di Gabriele Damascelli - Avvocato in Bari

Cass. civ., sez. II, sent., 5 settembre 2024, n. 23865



I fatti di causa

La vicenda odierna, che la Corte ci ricorda essere **priva di "precedenti di legittimità"**, origina da un verbale di accertamento e sequestro per violazione della normativa valutaria, redatto dalla Dogana a carico di una persona rea di **non aver dichiarato**, nel varcare il **valico frontaliero** tra la Svizzera e l'Italia, l'**importazione** di una **cartella ipotecaria al portatore** (istituto giuridico di diritto svizzero), rilasciata dall'Ufficio dei registri svizzeri e pari ad euro 431.613 (ben oltre quindi il limite dei 10.000 euro previsto per tali ipotesi dall' **art. 3**, del **D.lgs. 195/2008**).

Di qui il sequestro del titolo, nonostante questo **non** rientrasse nella **definizione** dell'elenco dell'art. 3 citato (come al fine riconosciuto dalla Corte in sentenza, interpretando l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), d.lgs. 195/2008).

La suddetta cartella era stata emessa a **favore** del (presunto) trasgressore, a **garanzia** (v. gli **artt. 842 e ss.** del **codice civile svizzero**) del **finanziamento** di un complesso immobiliare, da edificare in territorio elvetico e di proprietà di una differente persona, che era poi oggetto di **sequestro** da parte dell'aut

Cass. civ., sez. II, sent., 5 settembre 2024, n. 23865